



Comune di Rovito

Provincia di Cosenza

87050

Deliberazione della Giunta Comunale

Copia

n. 12 del Reg.

Oggetto: L. 183/2011 art. 15 - Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

Data: 16/02/2012

L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 17,00 nella consueta sala delle adunanze, previa regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

<i>Componenti</i>				<i>Presenti</i>
1	Sindaco	D'Alessandro	Felice	SI
2	Vicesindaco	Milito	Mariagabriella	NO
3	Assessore	Maringolo	Luigi	SI
4	Assessore	Sottile	Gessica	SI
Totale presenti				03

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Dr.ssa Adriana Spadafora

Constatato il raggiungimento del numero legale, assume la presidenza l'Avv. Felice D'Alessandro nella sua qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA:

la L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012);
la direttiva n° 14/2011 P.C.M. - Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione
- D.F.P. 0061547 P - del 22/12/2011 ad oggetto: "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 L. 183 del
12/11/2011" disciplinante la decertificazione nei rapporti tra P.A. e Privati;

PREMESSO che il 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte con l'art. 15 c. 1
L. 183/2011 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R.
445/2000;

CONSIDERATO che:

in forza delle nuove disposizioni, le PP.AA. non possono richiedere atti o certificati contenenti
informazioni già in possesso della P.A.;

la nuova normativa infatti prevede:

a) Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della P.A. e i Gestori di
Pubblici Servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° Gennaio 2012, le
amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali
comportamenti integrano, per espressa previsione, violazioni dei doveri d'Ufficio ai sensi della
nuova formulazione dell'art. 74, c. 2, lett. A), del Decreto del Presidente della Repubblica n°
445/2000;

b) Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: *"Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi"*; le Amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure
organizzative necessarie per evitare che, dal 1° Gennaio 2012, siano prodotte certificazioni
nulle per l'assenza della predetta dicitura.

Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'Ufficio a
carico del responsabile, per espressa previsione della lett. C-bis del c. 2 dell'art. 74, del
Decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000, introdotta dal citato articolo 15 della L.
n° 183/2011;

RILEVATO che, pertanto:

le Amministrazioni certificanti sono tenuti ad individuare un Ufficio Responsabile per tutte le
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi
da parte delle Amministrazioni procedenti;

tale adempimento risulta indispensabile anche per consentire "idonei controlli anche a
campione" delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art. 71 D.P.R. 445/2000;

la mancata risposta alla richiesta di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'Ufficio;

occorre individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le
misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'Ufficio dei dati
e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTI:

il D.P.R. 445/2000;

il D. Lgs. 267/00;

il D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) e ss.mm.;

la L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012);

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di adottare, relativamente a quanto sopra detto, le seguenti direttive:
 - a. i controlli sulle dichiarazioni sostitutive devono essere espletati secondo i principi della tempestività e della trasparenza a cura del Responsabile del Procedimento o del Servizio;
 - b. "Il controllo a campione" deve essere espletato con priorità sulle autocertificazioni presentate al fine di ottenere benefici, sovvenzioni ed ogni altra forma di agevolazione di qualunque natura a favore di persone fisiche o di altri soggetti giuridici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, dell'edilizia privata agevolata, della promozione e dell'incentivazione nei settori di intervento sociale ed economico, nell'ambito delle gare di appalto;
 - c. il controllo deve avere per oggetto i contenuti delle dichiarazioni positive o negative rese con le autocertificazioni previste da legge o regolamento che siano strettamente necessarie per perseguire il fine per le quali vengono richieste.
 - d. nelle ipotesi in cui è evidente che le inesatte dichiarazioni non costituiscono falsità bensì meri errori materiali, il Responsabile del Settore e/o Procedimento deve, a norma dell'art. 6 della L. 241/90, invitare l'interessato a rettificare, completare o correggere la dichiarazione autocertificativa con modalità trasparente;
 - e. il dipendente comunale – Responsabile di Settore e/o di Procedimento - che ha accertato false dichiarazioni rese con autocertificazioni o attestazioni ha il dovere, in quanto pubblico ufficiale:
 - a) di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale con indicazione della "notizia criminis" e del soggetto presunto autore dell'illecito penale;
 - b) attivare il competente Ufficio per la sospensione e/o la revoca del provvedimento e, quindi, dei benefici di cui il dichiarante ha goduto in base alla falsa autocertificazione nonché per l'eventuale recupero delle somme erogate;
3. Di individuare il responsabile per tutte le attività di gestione, verifica, trasmissione dati nonché predisposizione convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale", approvato con D.Lgs n.82/2005 nella persona del dipendente rag. Marcello DE ROSE
4. di **RIMETTERE** il presente atto ai Responsabili dei Settori e dei Procedimenti;

Con separata votazione favorevole unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere favorevole Li	UFFICIO Il Responsabile del Servizio
PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere: li	UFFICIO DI RAGIONERIA Il Responsabile del Servizio
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000) Il relativo impegno di spesa, viene annotato su:	
Tit. Funz. Serv. Int. Cap.	per complessivi Euro
Tit. Funz. Serv. Int. Cap.	per complessivi Euro
Tit. Funz. Serv. Int. Cap.	per complessivi Euro
li,	Il Responsabile del Servizio

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

f.to Dr.ssa Adriana Spadafora

Il Sindaco

f.to Avv. Felice D'Alessandro

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 23/02/12 e per quindici giorni consecutivi al n. 11 del relativo Protocollo.	Il Messo Comunale f.to Antonio Bafaro
La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (ex art 125 D.Lgs. n. 267/2000) con nota del 24/02/12 Prot. 232	La presente deliberazione è divenuta esecutiva (art.134 D.Lgs. n.267/2000): <input type="checkbox"/> essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; <input type="checkbox"/> dopo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione;
li,	f.to Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

li,

**Il Segretario Comunale
 Dr.ssa Adriana Spadafora**

